309/2015

Sent. n. 309/2015
Cron. n. 25/2015
Rep. n. 170/2015

R.G. 69981/2009

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Roma

- Sezione III civile -

in persona del Giudice Unico, G.O.T. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C. 69981/2009, tra

il Sig. S[redacted] P[redacted] (Avvocato P[redacted] A[redacted] S[redacted], Avvocato G[redacted] P[redacted] ed Avvocato G[redacted] M[redacted] D[redacted]);

- opponente -

ed il F[redacted] E[redacted] in persona del curatore fallimentare *pro-tempore* (Avvocata Roberta Neri, Avvocata Fulvio Zardo ed Avvocato Giobbe Zardo);

- opposto -

ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 29.10.2014, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente

SENTENZA

1. Va, anzitutto, dato atto dell'avvenuto riconoscimento, da parte dell'opposto, del pagamento di euro 254,98.=, maggiorato degli interessi legali, effettuato dall'opponente (cfr. pag.2 della comparsa di risposta dell'opposto).

2. Premesso quanto sopra, deve accogliersi l'eccezione, sollevata dall'opponente, della carenza dei poteri di rappresentanza sostanziale in capo al soggetto che risulta aver sottoscritto il contratto del 10.12.2003 (doc.5 del fascicolo dell'opponente), in virtù del quale il fallimento opposto avanza le proprie pretese.

Come risulta dal testo, tale accordo risulta stipulato tra la E[redacted] e la "[redacted]" di D[redacted] che, tuttavia, alla data della sottoscrizione, era amministrata e rappresentata dal Sig. S[redacted], come risulta dalla visura effettuata presso la C.C.I.A.A. di Nuoro avente ad oggetto detta società (doc.6 del fascicolo dell'opponente).

Dallo stesso documento si evince che la modifica dell'atto costitutivo che attribuiva i poteri di amministrazione e rappresentanza al solo Sig. P[redacted] è stato iscritto nel registro delle imprese in data 14.3.2003; ne segue che, ai sensi dell'art.2300, III comma, c.c., letto *a contrariis*, la modifica era conoscibile da parte dei terzi e, quindi, a questi opponibile.

Ne deriva ulteriormente che la sottoscrizione, da parte di un soggetto privo dei poteri di rappresentanza sostanziale di un ente, non può vincolare giuridicamente quest'ultimo, ove il terzo contraente sia stato nella possibilità di verificare l'effettiva qualità, in capo al firmatario, al fine di impegnare tale ente.

2a. Non essendo, dunque, la "I[redacted] P[redacted]" di D[redacted] G[redacted] A[redacted] parte del contratto del 10.12.2003, la stessa società non può neppure essere ritenuta responsabile per le obbligazioni scaturite da tale accordo.

2b. A ciò consegue che delle medesime obbligazioni non possa essere chiamato a rispondere neanche l'opponente in qualità di socio illimitatamente responsabile *ex* art.2291 c.c., posto che – come osservato – la società alla quale partecipa non è parte della fonte di tali obbligazioni.

3. Ne deriva necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che lo stesso è stato emesso proprio sulla base dell'accordo negoziale del 10.12.2003.

4. Ciò posto, deve rammentarsi che, come è noto, l'opposizione al provvedimento monitorio dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale viene accertata la fondatezza delle pretese avanzate dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, al di là della legittimità o meno dell'emissione del decreto ingiuntivo stesso, rilevando, semmai tale ultimo aspetto solo ai fini delle spese processuali (cfr. Cass. civ., 23.7.2014, n.16767; Cass. civ., 8.3.2012, n.3649; Cass. civ., 15.7.2005, n.15037).

4a. Ora, l'opposta, all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione, a seguito delle eccezioni di parte opponente – ed, in particolare, di quella di carenza della qualità di parte, in capo alla "I[redacted] P[redacted]" di D[redacted] G[redacted] A[redacted] nel contratto del 10.12.2005 – ha svolto una domanda tesa ad

ottenere la restituzione della somma di euro 5.191,00.= versata con assegno (doc.2 del fascicolo di parte in fase monitoria). Tale istanza viene motivata sulla base della insussistenza – allegata dall'opponente – di un rapporto contrattuale, configura, quindi, come un'azione *ex* artt.2041 e 2042 c.c., non trovando il predetto versamento alcun titolo giustificativo.

Al riguardo, occorre osservare che le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla *causa petendi* (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione), sia quanto al *petitum* (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale si applicano le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art.645, II comma, c.p.c. – risulta ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto – attore sostanziale, qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con la citazione, un ulteriore tema di indagine, tale da giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa, non essendo consentito all'opposto, in ogni altro caso, la proposizione – neppure in via subordinata – di un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., SS. UU., 27.12.2010, n.26128).

Ora, a ben esaminare la presente vicenda processuale, si è verificata proprio l'ipotesi delineata in astratto dalla Sezione Unite della Suprema Corte.

L'opponente, infatti, ha dedotto l'insussistenza di una propria titolarità nel rapporto alla base della pretesa creditoria dell'opposto, sull'esatto presupposto della carenza – regolarmente pubblicizzata – dei poteri amministrativi in capo al sottoscrittore del contratto.

Tale motivo di opposizione ha indotto l'opposto a svolgere la propria domanda in termini di ingiustificato arricchimento dell'opponente medesimo, sempre nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della "[redacted]" di [redacted], istanza che, trovando la propria ragione solo nelle difese dell'opponente, deve ritenersi ammissibile alla luce del riferito insegnamento della giurisprudenza di legittimità.

4b. A questo punto, occorre esaminare l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di arricchimento senza causa.

1) Poiché il titolo contrattuale, come esaminato, non risulta efficace tra le parti, non è esperibile l'azione contrattuale; con la conseguenza che viene soddisfatto il requisito della residualità dell'azione in esame, ai sensi dell'art.2042 c.c..

2) Appare dimostrata la locupletazione della società – e, per essa, dell'opponente – posto che risulta documentata la consegna, regolarmente quietanzata, della somma di euro 5.191,00.= mediante assegno intestato ad

"I[redacted] di D[redacted] G[redacted] A[redacted] (doc.2 del fascicolo di parte in fase monitoria).

3) Al contempo, la consegna della predetta somma rappresenta un impoverimento economico dell'opposto che non trova alcuna contropartita sinallagmatica, non essendo – come osservato – il contratto del 10.12.2003 efficace tra le parti.

4c. Se, dunque, la richiesta di riconoscimento dell'ingiustificato arricchimento appare fondata, occorre precisare che, a mente dell'art.2041 c.c., l'indennizzo dovuto deve essere ragguagliato alla diminuzione patrimoniale subìta ed, in particolare, alla minor somma tra detta diminuzione patrimoniale e l'arricchimento ricavato dal soggetto nei cui confronti l'azione è stata proposta (cfr. Cass. civ., 27.1.2012, n.1216; Cass. civ., SS. UU., 10.9.2009, n.19448; Cass. civ., 26.6.2001, n.8752; Cass. civ., 5.6.1997, n.5021; Cass. civ., 15.7.1978, n.3564).

Ne deriva che non può essere riconosciuta l'intera somma di euro 5.191,00.= consegnata dall'opposto – come da questo domandato in via subordinata – bensì il minor importo di euro 2.903,00.=, quale cifra che l'opposto medesimo afferma rappresentare la propria depauperazione (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo e comparsa di risposta).

4d. Su detta somma di euro 2.903,00.= devono liquidarsi gli interessi nella misura legale dalla costituzione dall'esborso al saldo, trattandosi di credito di valore (cfr. Cass. civ., 28.1.2013, n.1889).

5. La soccombenza reciproca costituisce motivo per la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo n.12568/2009 emesso dal Tribunale di Roma il 27.5 – 30.6.2009;
- condanna il Sig. S[redacted] F[redacted] al pagamento, in favore del F[redacted] E[redacted], in persona del curatore fallimentare *pro-tempore*, della somma di euro 2.903,00.=, oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo;
- rigetta tutte le altre istanze proposte dalle parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Roma, 7 gennaio 2015

Il G.O.T. Simone Tablò